

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1875

Io richiamo poi l'attenzione dell'onorevole Englen a considerare che il dubbio che egli avrebbe manifestato, non regge veramente per ognuno che si faccia a leggere con qualche attenzione il secondo capoverso; imperocchè non è mai presumibile che possa incorrere in una multa quello che esercita il diritto entro il termine tassativamente a tale uopo unicamente proposto dalla legge.

Ora, se la legge stabilisce che questo diritto debba essere esercitato entro i sei mesi, come mai potrebbe immaginare qualcuno che debba pagare la multa quello che esercita il diritto stesso entro il termine tassativamente dal legislatore prescritto?

Egli è per ciò che, se vi fosse un qualsiasi lontano dubbio, io non avrei che a ringraziare l'onorevole Englen, in quanto che credo che tale dichiarazione sarà bastevole ad impedire qualsiasi erronea applicazione, senza che si debba in oggi addivenire ad un emendamento, il quale, ripeto, porterebbe la conseguenza che questo progetto di legge, per quanto l'emendamento sia semplice e di natura soltanto declaratoria, per quanto sia indifferente, dovesse di nuovo ritornare al Senato.

BRUNETTI G. Credo anch'io coll'onorevole relatore che questo progetto di legge sia di grande utilità, e che possa richiedere qualche sacrificio onde la legge venga, al più presto, attuata; ma non posso poi persuadermi come si debbano fare sacrifici di tal fatta, come egli ha proposto.

La Commissione ha veduto le conseguenze gravissime che vengono dalla perdita degli usi sui boschi demaniali, ed ha creduto di poter ovviare a queste conseguenze gravissime, adducendo, mi permettano, una speciosa ragione:

« A togliere (dice la Commissione) la necessità di tale mutazione al progetto ministeriale, fu osservato come difficilmente si possa prevedere abbia a verificarsi il caso che unicamente avrebbe suggerita la estensione dei termini fissati per fare la dichiarazione e per proclamare la decadenza dal diritto, che cioè l'utente possa riuscire pregiudicato nel proprio diritto per trovarsi all'estero, ignaro della legge od impedito di potervi ottemperare, e ciò pel motivo essenzialissimo che tali diritti di servitù forestali non ispettano ordinariamente a persone singole, ma bensì ad individualità collettive che appunto perciò non potrebbero di maniera alcuna nè ignorare la legge, nè essere impediti a corrispondervi. »

Questa davvero è una speciosa ragione, perchè l'articolo 1 dice chiaramente che la Commissione prevede che, oltre i comuni, vi possano essere delle singole persone, le quali possono avere questo diritto d'uso. Dunque non si può fare sacrificio, io rispondo

all'onorevole Righi, dei diritti di queste persone, per quanto poche essi siano. La giustizia deve essere sempre la stessa, si eserciti per cento o per un solo.

È cosa veramente nuova che in fatto di proprietà vi sia una prescrizione di un anno. Naturalmente vi sono coloro i quali nel termine di un anno saranno sempre ignari della legge. Egli ha detto che si presume che ognuno debba conoscere le leggi; ma questa presunzione, o signori, quando in Italia vi sono sedici o diciassette milioni di analfabeti, io non credo che in pratica possa spingersi a questo punto. E poi, vi possono essere degli assenti, dei lontani; perchè dare questa prescrizione di un anno?

Io ricordo quello che nel XVI secolo si praticava, quando si trattava della reintegrazione dei feudi, in cui si facevano dei bandi, e ciascuno era obbligato a dichiarare i diritti che aveva, altrimenti il feudo si dichiarava libero e reintegrato. Ma almeno quella legge, sebbene barbara, provvedeva per mezzo dei bandi, mentre non veggo qui che la promulgazione della legge sia circondata da formule, le quali portino una vera pubblicazione, talchè si possa dire che nessuno possa ignorarla. Io invoco, signori, l'esempio di una legge che da pochi anni il Parlamento ha votata, e che oggi è sancita dalla firma del Re, la legge sull'affrancamento delle decime feudali. Ma qual diritto più odioso delle decime feudali? Ed il Parlamento ha fatto benissimo a permetterne l'affrancamento; ma non è giunto fino al punto che i reddenti prescrivano in loro favore la esenzione, o, meglio, che i feudatari perdano queste decime. Là si trattava di decime, qui si tratta di usi i quali, dice la Commissione, interessano non solo gli utenti, ma ancora i comuni e le provincie; quindi con maggiore ragione dobbiamo essere rigorosi, ed andare adagio quando si tratta di toccare la proprietà.

Poi io domando alla onorevole Commissione: quale è lo scopo pel quale lo Stato deve assolutamente liberarsi al termine di un anno? Forse per disporre di questi beni? Per cederli? Per venderli? Per alienarli in qualunque maniera? Ebbene, allora prescrivete che in un anno gli utenti perdono ogni diritto rispetto ai terzi, ma non che perdono il diritto rispetto allo Stato, perchè ciò costituirebbe una vera spogliazione contro i principii generali delle nostre leggi, le quali non ammettono una prescrizione così breve quando si tratta di proprietà immobiliare.

Io prego la Commissione di darsi carico di queste considerazioni, e di non sorprendere dei cittadini, i quali saranno pur moltissimi, e specialmente nelle campagne, che ignoreranno questa legge, e lo Stato loro verrà poi a dire: voi dovevate saperla, mentre